BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA SOMALA

Anno I Mogadiscio. 14 ottobre 1960 **Suppl. N. 1 al N. 4**

PUBBLICAZIONE MENSILE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

PREZZO: So. 5 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI**: Annuo per la Somalia So. 100; Estero So. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1' gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI**: per ogni riga o spazio di riga So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso il Ministero di Grazia e Giustizia. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI COSTITUZIONALI E ORDINARIE

LEGGE 20 settembre 1960, n. 2 rep.: *Passaporti per l'estero* 3

LEGGE 20 settembre 1960, n. 3 rep.: *Proroga del termine relativo alla delega concessa al Governo per la emanazione di nuove norme sull'Ordinamento Doganale.* 6

LEGGE 20 settembre 1960, n. 4 rep.: *Conversione in legge del D.L. 22 luglio 1960, n. 3, concernente l'istituzione del Ministero Affari Esteri, della Difesa e delle Informazioni.* 7

PARTE SECONDA

DECRETI LEGGE E DECRETI LEGISLATIVI

N. N.

STAMPERIA DEL GOVERNO

— MOGADISCIO —

PARTE TERZA

DECRETI REGOLAMENTARI E DECRETI AMMINISTRATIVI

DECRETO Amm.vo 8 settembre 1960, n. 17 rep.: *Nomine di Magistrati presso la Corte di Giustizia.* 9

DECRETO Amm.vo 18 settembre 1960, n. 18 rep.: *Nomina del Sig. Mohamed Auale Liban a Funzionario Delegato presso la Presidenza della Repubblica.* 10

DECRETO Amm.vo 11 ottobre 1960, n. 19 rep.: *Commissione Consultiva permanente per l'integrazione della legislazione e delle istituzioni della Regione del Nord con quelle delle altre Regioni della Repubblica.* 11

PARTE QUARTA

VARIE

Ufficio del Giudice Regionale del Benadir — Avviso — *Ammortamento assegno bancario n. 0,065132 di So. 114,45 presso la Banca Nazionale.* 13

Omar Mohallim Mohamed e Ci. - Margherita — Avviso — *Istituzione di società.* 14

« Habo » Tonnara di Habo — Avviso — *Convocazione Assemblea Generale Ordinaria.* 14

KANDALA - I.S.C.P. — Avviso — *Convocazione Assemblea Generale Ordinaria.* 15

Ufficio del Giudice Regionale del Benadir — Avviso — *Chiusura eredità Montanari Nazzareno.* 16

Ufficio del Giudice Regionale del Benadir — Avviso — *Vendita immobiliare.* 17

Ufficio del Giudice Regionale del Benadir — Avviso — *Chiusura eredità Vitali Tiburzio.* 17

Cooperativa RAHOLE — Avviso — *Convocazione Assemblea.* 18

Distretto di Merca — *Avviso ad opponendum a favore del Sig. Suleman Guled Iusuf.* 18

PARTE PRIMA

LEGGI COSTITUZIONALI E ORDINARIE

REPUBBLICA SOMALA
LEGGE 20 settembre 1960 n. 2 rep.
Passaporti per l'Estero.

IL PRESIDENTE PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA

preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Nazionale;

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Obbligo del passaporto).

Il cittadino che intende recarsi all'Estero deve provvedersi del passaporto.

Sono esenti da tale obbligo i pastori che debbono passare i confini per motivi di transumanza e coloro che sono provvisti di «carte di frontiera» e «lasciapassare», limitatamente alle zone indicate sui documenti stessi.

Art. 2.

(Autorità che rilascia il passaporto).

Il passaporto per l'Estero è rilasciato:
— nel Territorio dello Stato, dal Ministero degli Esteri;
— all'Estero, dagli agenti diplomatici e consolari.

Art. 3.

(Tipi di passaporto).

I passaporti sono di tre tipi:
— ordinario;
— di servizio;
— diplomatico.

Il passaporto ordinario, salvo quanto previsto all'articolo 5, può essere rilasciato, a loro domanda, a tutti i cittadini.

Il passaporto di servizio viene rilasciato ai deputati ed ai dipendenti civili e militari che si recano in missione all'estero.

Il passaporto diplomatico viene rilasciato al Capo dello Stato, ai Ministri e Sottosegretari, nonchè ai Funzionari della carriera direttiva del Ministero degli Esteri. Può, altresì, essere rilasciato a Deputati, che si recano in missione diplomatica all'estero.

Art. 4.

(Validità del passaporto).

La validità del passaporto ordinario ha la durata di tre anni. Può essere rinnovato per un uguale periodo di tempo dalle stesse autorità competenti per il rilascio.

La validità del passaporto di servizio ha la stessa durata della missione per cui è stato rilasciato.

Uguale durata ha la validità del passaporto diplomatico rilasciato a Deputati.

Gli altri passaporti diplomatici mantengono la loro validità per tutto il tempo in cui il titolare esplica le funzioni indicate nell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 5.

(Persone che non possono ottenere il passaporto).

Il passaporto ordinario non può essere rilasciato:

a) a chi, abbandonando persone per legge affidate alle sue cure, non le lasci convenientemente affidate ad altri;

b) a chi, sottoposto alla potestà altrui, non ottenga il consenso della persona da chi dipende o, in mancanza della stessa, dalla competente Autorità Giudiziaria;

c) agli infermi di mente;

d) a chi ha pendenze penali e non sia in grado comunque di presentare il nulla osta da parte dell'Autorità Giudiziaria;

e) a chi abbia commesso un delitto contro la personalità dello Stato.

Art. 6.

(Estremi essenziali del passaporto).

Sul passaporto debbono risultare le seguenti indicazioni:

— le generalità complete ed i connotati del titolare;
— gli Stati per i quali il passaporto è valido;
— la data del rilascio e quelli degli eventuali rinnovi;
— le generalità complete delle persone autorizzate a viaggiare a seguito del titolare.

Tali persone non possono essere che la moglie ed i figli minori. Sul passaporto deve risultare applicata la fotografia del titolare.

Art. 7.

(Ritiro del passaporto).

Le Autorità che hanno facoltà di rilasciare passaporti per l'Estero dovranno ritirarli, anche se non scaduti quando ad esse risulti che il titolare non si trovi più nelle condizioni richieste per il rilascio.

Art. 8.

(Sospensione del rilascio dei passaporti).

Il Ministero degli Affari Esteri può, sentiti i Ministri dell'Interno e della Difesa, negare o sospendere il rilascio dei passaporti, disporne il ritiro o la limitazione delle destinazioni per motivi d'ordine pubblico o per cause inerenti alla sicurezza interna od internazionale dello Stato.

Può altresì negare o sospendere il rilascio quando la vita, la libertà e gli averi di coloro che intendono espatriare, possono correre gravi pericoli.

Art. 9.

(Passaporti italiani e britannici rilasciati a cittadini somali).

I passaporti rilasciati a cittadini somali, che all'atto della pubblicazione della presente legge si trovino all'estero, dall'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia con scadenza oltre il 30 giugno 1960 e dal Protettorato Britannico del Somaliland, con scadenza oltre il 25 giugno 1960, mantengono la loro validità sino alla scadenza stessa, non oltre però il 31 dicembre 1960, salvo gli accordi internazionali stipulati in materia.

Art. 10.

(Norme regolamentari).

Il Governo provvederà ad emanare le norme necessarie per l'esecuzione della presente legge.

Art. 11.

(Efficacia giuridica delle norme della presente legge).

L'efficacia giuridica delle norme della presente legge decorre in tutto il Territorio della Repubblica, dal 1° luglio 1960, tranne che nella Regione del Nord, ove l'efficacia delle norme stesse decorrerà dalla data di pubblicazione della presente, con l'abrogazione di ogni altra norma ivi esistente in materia.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Repubblica.

Data a Mogadiscio, addì 20 settembre 1960.

Aden Abdulla Osman

REPUBBLICA SOMALA

LEGGE 20 settembre 1960 n. 3 rep.

Proroga del termine relativo alla delega concessa al Governo per la emanazione di nuove norme sull'Ordinamento Doganale.

IL PRESIDENTE PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA

preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Nazionale;

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' prorogato al 31 marzo 1961 il termine fissato con legge 29 agosto 1959, n. 14 rep., e con legge 6 aprile 1960, n. 16 rep., relative alla delega concessa al Governo per la emanazione di nuove norme sull'Ordinamento doganale.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Repubblica.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Repubblica.

Data a Mogadiscio, addì 20 settembre 1960.

Aden Abdulla Osman

REPUBBLICA SOMALA

LEGGE 20 settembre 1960, n. 4 rep.

Conversione in legge del D.L. 22 luglio 1960, n. 3, concernente l'istituzione del Ministero degli Affari Esteri, della Difesa e delle Informazioni.

IL PRESIDENTE PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA

preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Nazionale;

PROMULGA

la seguente legge:

ARTICOLO UNICO:

E' convertito in legge il D.L. 22 luglio 1960, n. 3, concernente l'istituzione dei Ministeri degli Affari Esteri, della Difesa e delle Informazioni.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Repubblica.

Data a Mogadiscio, addì 20 settembre 1960.

Aden Abdulla Osman

PARTE SECONDA

DECRETI LEGGE E DECRETI LEGISLATIVI

N. N.

PARTE TERZA

DECRETI REGOLAMENTARI E DECRETI AMMINISTRATIVI

REPUBBLICA SOMALA
DECRETO Amm.vo 8 settembre 1960, n. 17 rep.
Nomine di Magistrati presso la Corte di Giustizia.

IL PRESIDENTE PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA

Visti gli artt. 75 pp. e 96, secondo comma, della Costituzione;

VISTO l'Ordinamento Giudiziario approvato con l'Ordinanza 2 febbraio 1956 n. 5 e successive modificazioni;

VISTO il D.A. 12 ottobre 1956, n. 35;

RITENUTA la necessità di procedere alla nomina del Giudice di Appello, di un Consigliere presso la Corte Suprema e del Giudice Regionale del Benadir;

RAVVISATA la necessità di affidare al Giudice di Appello, in aggiunta alle sue proprie funzioni, quella di Presidente provvisorio della Corte Suprema e al Consigliere della Corte l'incarico, altresì di esperto in Diritto presso il Ministero di Grazia e Giustizia;

UDITO il parere del Consiglio Giudiziario;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro di Grazia e Giustizia;

DECRETA:

Con decorrenza 23 agosto 1960:

— Il Giudice Dr. Giuseppe Papale è nominato Giudice di Appello con funzioni di Presidente provvisorio della Corte Suprema;

— Il Giudice Dr. Severino Santiapichi è nominato Consigliere della Corte Suprema con l'incarico altresì di Esperto in Diritto presso il Ministero di Grazia e Giustizia;

— il Giudice Dr. Isidoro Dall'Asta è nominato Giudice Regionale del Benadir.

Mogadiscio, lì 8 settembre 1960.

Aden Abdulla Osman

Il Primo Ministro
ABDIRASCID ALI SCERMARCHE

VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 184.
Mogadiscio, lì 12 settembre 1960.
Il Magistrato ai Conti delegato: BORMIOLI.

DECRETO Amm.vo 18 settembre 1960, n. 18 rep
Nomina del Sig. Mohamed Auale Liban a funzionario delegato presso la Presidenza della Repubblica.

IL PRIMO MINISTRO

CONSIDERATO che è stato istituito nel Bilancio pubblico per l'esercizio 1960 il capitolo 6-bis per le spese relative alla Presidenza della Repubblica;

CONSIDERATO che si rende necessaria la nomina di un Funzionario delegato che provveda al movimento dei fondi predetti;

RITENUTO che il Sig. Mohamed Auale Liban, Capo di Gabinetto della Presidenza della Repubblica è elemento idoneo allo scopo;

DECRETA:

Il Sig. Mohamed Auale Liban, Capo di Gabinetto della Presidenza della Repubblica è nominato Funzionario delegato per la riscossione e per il pagamento dei fondi stanziati nel capitolo 6-bis del Bilancio pubblico dell'esercizio 1960.

Mogadiscio, lì 18 settembre 1960.

Abdurascid Ali Scermarche

VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 185.
Mogadiscio, lì 21 settembre 1960.
Il Magistrato ai Conti delegato: BORMIOLI.

REPUBBLICA SOMALA
DECRETO Amm.vo 11 ottobre 1960, n. 19 rep.
Commissione consultiva permanente per l'integrazione della Legislazione e delle istituzioni della Regione del Nord con quelle delle altre Regioni della Repubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'Art. 75 della Costituzione;

RITENUTA la necessità, a seguito dell'Unificazione del Somaliland e della Somalia e della proclamazione della Repubblica Somala, di promuovere l'integrazione della legislazione e istituzioni dei due Territori;

RAVVISATA l'opportunità di istituire una Commissione Consultiva allo scopo di promuovere tale integrazione;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Primo Ministro;

DECRETA:

Art. 1.

E' istituita una Commissione Consultiva permanente per l'integrazione della legislazione e delle istituzioni della Regione del Nord con quelle delle altre Regioni della Repubblica.

Art. 2.

La Commissione di cui all'Articolo precedente avrà per suo compito:

— prendere in esame la legislazione e le istituzioni dei due Territori e la prassi relativa;
— coordinare gli studi e lavori in materia di integrazione;
— presentare al Governo raccomandazioni per l'integrazione, in forma di proposte di provvedimenti legislativi o altrimenti, corredate da opportune relazioni.

Art. 3.

La Commissione Consultiva per l'integrazione è così composta:

— Avvocato Paolo Contini, Consigliere Giuridico delle Nazioni Unite — *Presidente;*
— Signor Auod Hagi Mussa — *Membro;*
— Avvocato P. O'Donoghue — *Membro;*
— Avvocato Iusuf Jama Ali — *Membro;*
— Avvocato Mario Tucci, — *Membro.*

Art. 4.

La Commissione si avvarrà nell'esercizio delle sue funzioni di esperti che saranno all'uopo nominati dai Ministri competenti.

Art. 5.

Nell'esercizio delle sue funzioni la Commissione potrà altresì avvalersi della più ampia collaborazione da parte dei Ministeri e degli altri organi pubblici sia centrali che periferici.

Mogadiscio, lì 11 ottobre 1960.

Aden Abdulla Osman

Il Primo Ministro
ABDIRASCID ALI SCERMARCHE

VISTO e Registrato - Reg. n. 2, foglio n. 114.
Mogadiscio, lì 14 ottobre 1960.
Il Magistrato ai Conti delegato: BORMIOLI.

PARTE QUARTA

VARIE

UFFICIO DEL GIUDICE REGIONALE DEL BENADIR

IL GIUDICE REGIONALE

Letto il ricorso in data 9 agosto 1960 presentato dall'Avvocatura Erariale e tendente ad ottenere l'ammortamento dell'assegno bancario N. 0,065132 di So. 114, 45;

RITENUTA la propria competenza;

VISTI gli artt. 2027 e 2018 C.C.;

DICHIARA

l'ammortamento dell'assegno bancario N. 0,065132 di So. 114,45 (somali centoquattordici e cent. 45) tratto in data 20 Ottobre 1955 dall'AFIS (Ragioneria) sul conto corrente n. 364 aperto al nome dell'Amministrazione stessa presso la Banca d'Italia, ora Banca Nazionare Somala;

AUTORIZZA

la Banca Nazionale Somala al pagamento del titolo sopra citato dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Somalia, purchè nel frattempo non sia fatta opposizione dal detentore;

MANDA

alla ricorrente Avvocatura Erariale di notificare il presente decreto alla Banca Nazionale Somala e di curarne la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Repubblica Somala.

Mogadiscio, lì 7 settembre 1960.

Il Giudice Regionale
Dr. I. Dall'Asta

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

A Mogadiscio, lì 7 settembre 1960.

Il Cancelliere
Bucci

UFFICIO DEL GIUDICE REGIONALE DEL BENADIR

RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno 1960 ed addì 21 del mese di settembre in Mogadiscio, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'intestato a richiesta dell'Avvocatura Erariale ho notificato il retroscritto atto alla Banca Nazionale Somala mediante consegna di copia a mani del Dott. Lelio Leccisi.

L'Ufficiale Giudiziario
A. Bucci

(1)

OMAR MOHALLIM MOHAMED & Ci.
Società in nome collettivo con sede in Margherita
Capitale Sociale So. 100.000

AVVISO

Tra i signori Omar Mohallim Mohamed, Mohamed Fundi Matama, Abdi Bunle Calmoi ed Hassan Mussa Kero è stata costituita la Società in nome collettivo «OMAR MOHALLIM MOHAMED & Ci.» — Con sede in Margherita — in località Malaile, con capitale sociale di So. 100.000, con durata fino al 31 dicembre 2000, avente per scopo l'impianto e la gestione di un'azienda agricola per la produzione di prodotti agricoli ed inspecie di banane.

Il relativo atto costitutivo, in data 10 settembre 1960, n. 15.103 di repertorio, a rogito Notaio della Somalia, Avv. Mario Ciotola, registrato il 12 settembre 1960 al n. 151 Atti Pubblici - Vol. XI, è stato depositato, in pari data, presso la Cancelleria del Giudice Regionale del Benadir, e trascritto al n. 94 del Registro l'Ordine ed al n. 399 del Registro delle Società.

L'Amministratore
Abdi Bunle Calmoi

(2)

«HABO» — TONNARA DI HABO - S.A. — MOGADISCIO
Sede Sociale in Mogadiscio — Capitale Sociale So. 1.000.000

AVVISO

Convocazione Assemblea Generale Ordinaria

Gli azionisti della «HABO» — TONNARA DI HABO - S.A. — con sede in Mogadiscio, sono convocati in assemblea generale in Roma, pres-

so la sede della Filiale della «KANDALA» — Industrie Somale Conservifici e Pesca S.p.A. — Via dei Sabini, 7 — per il giorno 31 ottobre 1960 alle ore 9 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 1° novembre 1960, alla stessa ora e nello stesso luogo, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Relazione dell'Amministratore unico e del collegio sindacale sull'esercizio sociale chiuso al 31 agosto 1960;
2) Presentazione del bilancio al 31 Agosto 1960 con relativo conto economico delle perdite e profitti generali e deliberazioni relative;
3) Varie ed eventuali.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea come sopra convocata gli azionisti inscritti nel libro dei Soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea, oppure quelli che avranno depositato le azioni entro lo stesso termine presso la sede della Società in Mogadiscio, ovvero presso gli uffici della Filiale della «KANDALA» in Roma, via dei Sabini, 7.

Ogni azionista avente diritto ad intervenire alla assemblea può farsi rappresentare da un'altro azionista mediante delega, anche per semplice lettera.

Roma, 8 ottobre 1960.

L'Amministratore Unico
Luigi G. Vignolo

Il sottoscritto delega il Sig. Roberto Camenzid a pubblicare il suddetto avviso sul Bollettino Ufficiale della Somalia.

Roma, 8 ottobre 1960.

L'Amministratore Unico
Luigi G. Vignolo

(3)

INDUSTRIE SOMALE CONSERVIFICI E PESCA - S.p.A.
«KANDALA»

Sede sociale in Mogadiscio - Capitale Sociale versato So. 2.000.000

AVVISO

Convocazione Assemblea Generale Ordinaria

Gli Azionisti della «KANDALA» Industrie Somale Conservifici e Pesca S.p.A., con sede in Mogadiscio, sono convocati in assemblea ge-

nerale a Roma presso la sede della propria Filiale — Via dei Sabini, 7 — Roma — per il giorno 31 ottobre 1960 alle ore 16 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 1° novembre 1960, alla stessa ora e nello stesso luogo per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Relazione dell'amministratore unico e del collegio sindacale sull'esercizio sociale chiuso il 31 agosto 1960;
2) Presentazione del bilancio al 31 agosto 1960 con relativo conto economico delle perdite e profitti generali e deliberazioni relative;
3) Nomina dell'Amministratore unico per il triennio 19 gennaio1961-18 gennaio 1964;
4) Varie ed eventuali.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea come sopra convocata gli Azionisti inscritti nel libro dei Soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, oppure quelli che avranno depositato le azioni entro lo stesso termine presso la sede della Società in Mogadiscio ovvero presso gli uffici della Filiale in Roma, Via dei Sabini, 7.

Ogni azionista avente diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da un altro azionista mediante delega anche per semplice lettera.

Roma, 9 ottobre 1960.

L'Amministratore Unico
Luigi G. Vignolo

Il sottoscritto delega il Sig. Roberto Camenzin a pubblicare il suddetto avviso sul Bollettino Ufficiale della Somalia.

Roma, 9 ottobre 1960.

L'Amministratore Unico
Luigi G. Vignolo

(4)

UFFICIO DEL GIUDICE REGIONALE DEL BENADIR

AVVISO

Il Cancelliere Dirigente rende noto che il Giudice Regionale del Benadir con suo provvedimento del 15 agosto 1960 ha dichiarata chiusa l'eredità giacente al nome di Montanari Nazzareno.

Il Cancelliere Dirigente
N. Sanacori

(5)

UFFICIO DEL GIUDICE REGIONALE DEL BENADIR

AVVISO

Vendita Immobiliare

Il giorno 28 ottobre 1960, ad ore 10, presso il Palazzo di Giustizia in Mogadiscio, avrà luogo la vendita, per pubblici incanti, al prezzo base di So. 25.000,—, del seguente immobile, sito in Mogadiscio Quartiere Hamar Uen — rione Cur Auai — confinante a nord con proprietà Mahado bin Hagi Mohamed, ad est con proprietà Abdo Abdalla, a sud con strada pubblica e con la casa di Abubalar Aiat, ad ovest con strada pubblica.

I partecipanti alla vendita dovranno depositare presso la Cancelleria di questo Ufficio, entro le ore 12 del 27 ottobre 1960, una cauzione non inferiore ad un decimo del prezzo base nonchè So. 1.500 per le spese di vendita.

La misura di ciascun aumento da apportarsi alle offerte dovrà essere di So. 500.

Entro trenta giorni dall'aggiudicazione il prezzo relativo dovrà essere versato a mezzo di Libretto Postale infruttifero presso la Cancelleria dell'Ufficio del Giudice Regionale del Benadir.

La vendita è stata richiesta dal Credito Somalo — sede di Mogadiscio — in danno di Hagi Aves Osman Abucar, da Mogadiscio.

Mogadiscio, lì 13 agosto 1960.

Il Cancelliere Dirigente
N. Sanacori

(6)

UFFICIO DEL GIUDICE REGIONALE DEL BENADIR

AVVISO

Con provvedimento in data 23 agosto 1960 il Giudice Regionale del Benadir dr. A. Furino ha dichiarato chiusa l'eredità giacente al nome di Vitali Tiburzio.

Mogadiscio, lì 23 agosto 1960.

Il Cancelliere Dirigente
N. Sanacori

(7)

COOPERATIVA RAHOLE — SEDE - MARGHERITA

AVVISO

Convocazione dell'Assemblea

La Cooperativa Rahole con sede in Margherita, convoca i soci in data 30 ottobre 1960, alle ore 9,00 per discutere e deliberare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Elezione del nuovo comitato direttivo;
2) Bilancio;
3) Varie;

Margherita, lì 15 Luglio 1960.

Il V. Presidente
Obed Aucd

(8)

GOVERNO DELLA SOMALIA

DISTRETTO DI MERCA

AVVISO AD OPPONENDUM

IL COMMISSARIO

Ai sensi delle disposizioni vigenti

AVVERTE

che il Sig. Suleman Guled Iusuf, ha chiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno, sito in Merca, come risulta dalla planimetria depositata presso questo Distretto.

INVITA

tutti coloro che vantassero diritti di proprietà o avessero a fare rivendicazioni su tale terreno, a presentare i rispettivi titoli a questo Distretto entro e non oltre il periodo di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Merca, lì 30 ottobre 1959.

Il Commissario Distrettuale
Ahmed Gure Mamun

(9)